



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 2132/DecA/69 DEL 08.09.2008

Oggetto: Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008 - disciplina delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca anno 2008 - Legge regionale 3/2006 - indennità per le limitazioni all'esercizio della pesca - modifiche e integrazioni al Decreto n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008.

L'Assessore

- VISTO lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il proprio Decreto n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008 e, in particolare, l'articolo 5 che riconosce un'indennità straordinaria e forfetaria in funzione delle limitazioni imposte alle imbarcazioni operanti con il sistema dello strascico e/o volante;
- RITENUTO di dover dare seguito allo stesso Decreto che rimanda ad un successivo provvedimento per la specificazione dell'ammontare e delle modalità di erogazione dell'indennità;
- RITENUTO di poter eliminare l'allegato "A" del citato Decreto n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008 al fine della semplificazione amministrativa;
- RITENUTO di dover apportare alcune modifiche e integrazioni al citato Decreto n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008

DECRETA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ART.1

Indennità straordinaria e forfetaria

1. Alle imbarcazioni operanti con il sistema dello strascico e/o volante e soggette alle limitazioni dell'attività della pesca previste dall'articolo 5 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008 è riconosciuta un'indennità, per i giorni effettivi di limitazione, in base alla formula " $[(a \times GT) + b] \times gg$ " secondo i parametri indicati nella seguente tabella:

classe GT	Euro per ogni GT	Euro per M/p
	<i>a</i>	<i>b</i>
25 < 50	1,58	27,23
50 < 100	1,24	44,55
100 < 250	0,99	69,30

ART.2

Copertura finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente misura, si fa fronte con le risorse stanziare nel Cap. SC06.1370, UPB S06.05.002 del bilancio regionale per il 2008 come stabilito dall'articolo 13 del citato Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008.

ART.3

Semplificazione amministrativa

1. Il comma 5 dell'articolo 9 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008 è abrogato. Ai controlli amministrativi sull'effettivo rispetto delle interruzioni e delle limitazioni tecniche dell'attività di pesca per l'anno 2008 provvede ARGEA Sardegna in raccordo con le Autorità competenti. Il richiedente l'indennità e il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008 secondo quanto disposto con Determinazione del Direttore del Servizio Pesca.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ART.4

Modifiche e integrazioni

1. Nel Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008 la locuzione « distretto del Sulcis » è sostituita dalla locuzione « distretto di Portoscuso ».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del citato Decreto n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008 è inserito il seguente comma: « Per le imbarcazioni utilizzate per l'esercizio dell'attività di pesca in aree diverse dai compartimenti d'iscrizione l'interruzione temporanea può essere effettuata secondo il calendario previsto per tali aree ».
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del citato Decreto n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008 è inserito il seguente comma: « Per le imbarcazioni utilizzate per l'esercizio dell'attività di pesca in aree diverse dai compartimenti d'iscrizione l'interruzione temporanea può essere effettuata secondo il calendario previsto per tali aree ».
4. Il comma 2 dell'articolo 4 del citato Decreto n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008 è così sostituito « Le imprese di cui al comma 1° del presente articolo che intendono esercitare l'attività di pesca sono obbligate a comunicare all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agropastorale e all'Autorità Marittima Competente la facoltà di volersi avvalere di detta opzione entro il giorno d'inizio ».
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del citato Decreto n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008 è inserito il seguente comma: « Anche per le imbarcazioni soggette al fermo facoltativo - utilizzate per l'esercizio dell'attività di pesca in aree diverse dai compartimenti d'iscrizione - l'interruzione temporanea può essere effettuata secondo il calendario previsto per tali aree ».
6. L'articolo 9 comma 1 del citato citato Decreto n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008 è così sostituito: « 1. I documenti di bordo ivi compreso il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del carburante delle imbarcazioni obbligate alla sospensione dell'attività di pesca, devono essere consegnati, a cura degli interessati, presso gli Uffici Marittimi territorialmente competenti entro il giorno d'inizio della sospensione delle attività di pesca. I soggetti già obbligati all'arresto di emergenza ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale del 18 luglio 2008 sono esonerati dagli adempimenti del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

presente articolo, fermo restando l'obbligo a non ritirare i documenti di bordo e ad osservare la sospensione delle attività di pesca fino alla data prestabilita (8 ottobre 2008)».

7. Il comma 3 dell'articolo 9 del citato Decreto n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008 è sostituito dal seguente: « 3. Per le imbarcazioni utilizzate per l'esercizio dell'attività di pesca in aree diverse dai compartimenti d'iscrizione i documenti di bordo sono consegnati agli Uffici Marittimi territorialmente competenti in funzione dell'area dove è esercitata l'attività. L'Autorità Marittima che ha ricevuto i documenti comunica a quella d'iscrizione, entro tre giorni, gli estremi di identificazione e la data d'inizio dell'interruzione dell'attività di pesca ».

8. Il comma 4 dell'articolo 9 del citato Decreto n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008 è così sostituito: « Effettuata la consegna dei documenti di bordo l'imbarcazione non può essere trasferita in altra località fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto ».

Il presente Decreto è pubblicato nel sito internet www.regione.sardegna.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Cagliari, 8 settembre 2008

L'Assessore

Francesco Foddis